

Osservazioni dell'ANEA al DCO 748/2017/R/idr dell'AEEGSI del 10 novembre 2017 “Regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato – RQTI - Orientamenti finali”

L'ANEA (Associazione Nazionale Enti e Autorità di Ambito) presenta le proprie osservazioni al documento per la consultazione 748/2017/R/idr dell'AEEGSI, “Regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato – RQTI - Orientamenti finali” di seguito DCO 748/2017.

Premessa

In linea generale si valuta positivamente l'impostazione dell'Autorità volta a implementare una regolazione omogenea e incentivante per la qualità tecnica a livello nazionale, come già fatto precedentemente in merito alla qualità contrattuale.

La disciplina proposta presenta però criticità dal punto di vista operativo, che potrebbero essere in parte superate attraverso un differimento delle tempistiche applicative. Visto l'impatto e la complessità della disciplina che sarà introdotta si chiede quindi all'Autorità di valutare attentamente tale proposta.

Per tutte le osservazioni di dettaglio si rimanda ai singoli spunti per la consultazione riportati di seguito.

Introduzione

Q1. Si condividono le modalità prospettate per l'avvio della regolazione della qualità tecnica? Motivare la risposta.

In merito alle modalità prospettate si segnala che le tempistiche proposte risultano essere troppo ristrette per poter effettuare tutte le attività necessarie per l'avvio della regolazione della qualità tecnica. In particolare si ritiene troppo ravvicinato il termine del 31 marzo 2018 per poter:

- effettuare la ricognizione dello stato delle infrastrutture sulla base degli ultimi dati tecnici disponibili (anno 2016);
- per ciascun gestore e con riferimento a ciascun macro-indicatore individuare la classe di partenza e identificare il corrispondente obiettivo da conseguire.

Le attività sopra riportate presuppongono di effettuare: la validazione dei dati tecnici relativi al 2016, la valutazione degli investimenti realizzati per rilevare eventuali scostamenti con quanto programmato, il conseguente aggiornamento del Programma degli Interventi anche alla luce della nuova disciplina individuata dall'Autorità per la qualità tecnica (collegando quindi gli interventi previsti con i nuovi indicatori), il calcolo, o comunque la validazione, di eventuali $Opex_{QT}$.

Le tempistiche prospettate prevedono l'introduzione e tenuta dei registri per la rilevazione delle grandezze sottese agli standard già a partire dal 1 gennaio 2018. Si tratta di un'attività che potrebbe richiedere tempo per adattare i sistemi informativi dei gestori.

Inoltre, ulteriore criticità riguarda la base rispetto alla quale verranno poi effettuati tutti i successivi confronti, dal momento che i dati con i quali partirà la qualità tecnica saranno quelli relativi al 2016 e rilevati senza indicazioni omogenee a livello nazionale e quindi potenzialmente non effettivamente comparabili. Tale considerazione è particolarmente rilevante nel caso in cui i dati non derivino da misurazioni ma da stime, dal momento che vi possono essere diverse metodologie che possono essere utilizzate.

Per tutte le motivazioni sopra riportate si richiede di posticipare il termine per la presentazione delle proposte di aggiornamento tariffario biennale al 30/06/2018, allineandolo quindi a quello previsto per l'applicazione del TICSI, viste anche le interrelazioni presenti fra le suddette discipline regolatorie.

Come già sottolineato in occasione delle osservazioni al precedente documento di consultazione, si ritiene molto elevato il numero degli indicatori proposti, anche quelli relativi al breve periodo. Sarebbe opportuno quindi concentrarsi su un set di indicatori più ristretto, selezionando quelli più significativi e che presentano minori criticità per quanto riguarda la rilevazione o la stima. Per molti indicatori mancano definizioni precise per individuare in modo omogeneo le grandezze sottostanti. In molti casi tali grandezze non potranno che essere stimate e peraltro con criteri di stima eterogenei e pertanto di difficile comparazione.

Per poter ridurre le criticità sopra indicate, il manuale tecnico (che conterrà le definizioni, le modalità di calcolo e di stima delle grandezze) dovrebbe essere disponibile con un congruo anticipo rispetto all'avvio della sopracitata regolazione e pertanto qualsiasi dato prodotto prima dell'introduzione di tale strumento avrà tutte le contraddizioni potenziali già evidenziate. Conseguentemente saranno affette da forte incertezza anche le previsioni del Programma degli Interventi se effettuate a valle di tali indicazioni e comunque con dati iniziali potenzialmente non omogenei

Ulteriore aspetto operativo che inoltre dovrebbe essere chiarito dall'Autorità riguarda la necessità di eventuale revisione delle carte del servizio, per contenere oltre agli standard specifici anche quelli generali.

Prerequisiti

Q2. Si condividono gli orientamenti finali dell'Autorità in merito alla identificazione dei prerequisiti? Motivare la risposta.

In linea generale si condividono gli orientamenti finali e in particolare l'introduzione di un prerequisito relativo alla disponibilità di dati tecnici affidabili, in merito al quale si rimanda a quanto segnalato allo spunto per la consultazione Q1.

Q3. In merito ai controlli interni che il gestore è tenuto ad eseguire sulle acque destinate al consumo umano, si ritiene congruo un numero minimo di campioni pari a quello stabilito dal d.lgs. 31/2001 e s.m.i. per i controlli esterni, nel caso in cui non esista un piano di controllo concordato tra gestore e autorità sanitarie locali? Motivare la risposta.

Si segnala che molti gestori hanno piani di controllo ben più ampi e che tali piani, pur di norma comunicati alle autorità sanitarie locali, non hanno una esplicita approvazione o elementi diretti di accordo fra le parti.

Q4. Si condivide l'introduzione di un ulteriore requisito relativo alla disponibilità di dati tecnici affidabili? Motivare la risposta.

Si condivide tale previsione e si ritiene che dovrebbe costituire un requisito da considerare preliminarmente rispetto a tutti gli altri. Preme però sottolineare le questioni applicative riportate di seguito. In primo luogo, è necessario definire come poter valutare l'affidabilità dei dati tecnici disponibili. Sarebbe quindi necessario individuare dei criteri che permettano di valutare sia la qualità della misura che la qualità della stima (dal momento che vi sono differenti metodologie di stima che potrebbero essere utilizzate per produrre i dati). Ulteriore tema collegato riguarda la validazione dei dati che dovrebbe essere effettuata dagli EGA e in particolare la necessità di fornire indicazioni in merito.

Standard specifici**Q5. Si condivide la prospettata definizione degli standard specifici? Motivare la risposta.**

Come già sottolineato in occasione del precedente documento di consultazione, si rinnovano le forti perplessità in merito al fatto di mutuare la medesima impostazione prevista per la qualità contrattuale introducendo standard specifici anche per la qualità tecnica.

Si sollevano di seguito alcune considerazioni in merito alle interruzioni, correttamente individuate come sospensioni totali o parziali della fornitura. In molti casi la presenza di autoclavi e accumuli diffusi in molti centri urbani fanno sì che un'interruzione del servizio possa non creare, anche per molte ore, un effettivo problema all'utenza e pertanto si andrebbe a misurare un potenziale disagio e non effettivo. Tale problema attiene sia agli standard specifici che generali, ma essendo i primi oggetto di indennizzo per l'utenza tale possibile discrasia fra disservizio reale o presunto può risultare particolarmente evidente. Relativamente alla responsabilità in capo al gestore per il mancato rispetto degli standard specifici sarebbe opportuno che fossero fornite delle indicazioni dall'Autorità per cercare di coniugare l'obiettivo di un trattamento omogeneo degli utenti a livello nazionale con l'esigenza di flessibilità da lasciare agli EGA per adattare la regolazione alle peculiarità locali. Ad esempio per quanto riguarda la qualità contrattuale all'art. 71.1 RQSII le cause di forza maggiore, vengono intese come atti di autorità pubblica, eventi naturali eccezionali per i quali è stato dichiarato lo stato di calamità dall'autorità competente, scioperi indetti senza il preavviso previsto dalla legge, mancato ottenimento di atti autorizzativi. Si ritiene quindi importante che l'Autorità nel documento finale chiarisca meglio questo punto e in particolare cosa si intende per cause non imputabili al gestore e che queste siano adeguatamente documentate.

In merito alla previsione all'art. 3.13 (che introduce la facoltà per il gestore di poter effettuare istanza motivata all'Autorità e all'EGA nel caso in cui il superamento delle criticità all'origine del disservizio richieda una tempistica ampia o in cui la platea degli utenti danneggiati sia molto consistente e tale da generare un indennizzo complessivo che potrebbe compromettere la continuità gestionale), si ritiene opportuno che siano fornite indicazioni maggiormente dettagliate merito a tale punto, eventualmente indicando anche a mero titolo esemplificativo e per le casistiche più comuni le situazioni oggetto di valutazione specifica.

Riguardo a quanto previsto all'art. 3.7 si rileva che, relativamente alle condizioni minime di portata e carico idraulico, queste, visto il nuovo sistema di standard introdotti con meccanismi

di indennizzo, premi o penalità, possano essere inserite, se non già nel contratto di utenza, nella carta del servizio ove siano esplicitati i livelli di pressione e portata previsti per ogni zona.

Q6. L’Autorità è orientata a valutare l’ipotesi di ridurre il tempo massimo per l’attivazione del servizio sostitutivo di emergenza previsto per lo standard S2: si ritiene che un’eventuale riduzione dei tempi sia compatibile con le necessarie attività gestionali richieste in situazioni di emergenza? Motivare la risposta.

In primo luogo sarebbe opportuno definire cosa si intenda per servizio sostitutivo di emergenza (e in particolare che questo sia coerente con l’utenza interessata dall’interruzione). In un’ottica di tutela dell’utenza si valuta positivamente l’ipotesi di riduzione del tempo massimo per l’attivazione del servizio sostitutivo di emergenza, prevedendo però contemporaneamente per le realtà che lo necessitano, di un tempo congruo per potersi adeguare.

Q7. Si ritengono congrue l’entità e le modalità di attribuzione degli indennizzi automatici? Motivare la risposta.

Per quanto riguarda le modalità di attribuzione, non si ritiene ragionevole la previsione presente all’art. 3.12 in cui si limita la corresponsione di un indennizzo per lo stesso disservizio ad un massimo di due volte nello stesso anno. Se la logica sottostante l’erogazione degli indennizzi dovrebbe essere quella di costituire un incentivo per il gestore per raggiungere determinati obiettivi e rappresentare per l’utente una sorta di ristoro per il disservizio subito, non è chiara la motivazione di tale limitazione.

Q8. Quali soluzioni si ritengono adeguate al fine di evitare che la classificazione di determinati eventi gestionali possa indurre a comportamenti opportunistici che riducano le possibilità di controllo e di verifica ovvero che rechino eventuali maggiori disagi all’utenza finale?

L’impostazione stessa degli standard specifici incentiva comportamenti opportunistici relativamente alla classificazione di determinati eventi gestionali, derivante principalmente dal rimborso automatico previsto. Anche se non particolarmente rilevante, in alternativa, si potrebbe prendere in considerazione il rapporto tra gli interventi programmati e non programmati individuando un livello soglia, anche se tale indicatore non risolverebbe completamente il problema poiché il comportamento opportunistico non verrebbe eliminato ma semplicemente gestito all’interno del range stabilito.

Standard generali

M1 – perdite di rete

Q9. Si condivide il marco-indicatore M1 “Perdite totali su km di rete” per la valutazione della conservazione della risorsa idrica nel servizio di acquedotto? Motivare la risposta.

Relativamente al macro-indicatore M1, se da un lato rapportando le perdite ai km di rete riesce a tenere conto della dimensione della rete, dall’altro aumenta la discrezionalità dell’indicatore nel caso in cui i km di rete non siano effettivamente rilevati.

Inoltre si sottolinea che la presente impostazione dell’indicatore dovrebbe essere rivista in modo tale da poter tenere in adeguata considerazione le perdite derivanti dal processo di

potabilizzazione (si prenda ad esempio in considerazione un impianto di dissalazione in cui si può arrivare a perdere anche il 50%) sottraendole in caso di volumi misurati in ingresso e in uscita dall'impianto. Si potrebbe prendere in considerazione, per il calcolo dell'indicatore, solo l'adduzione secondaria (acqua già trattata) e quindi al netto delle perdite di processo.

Un ulteriore elemento che dovrebbe essere preso in considerazione per parametrizzare il macro-indicatore relativo alle perdite di rete potrebbe essere il numero di prese, dal momento che di solito queste hanno un alto livello di perdite (mc_{persi}/km rete/n. allacciamenti). Si tratta di un indice diffuso nella letteratura internazionale. Oppure le perdite potrebbe essere rapportate al numero di utenze.

Sarebbe poi necessario che fosse chiarito cosa si intende per sistema di acquedotto.

Q10. Si ritengono congrue le classi individuate per il macro-indicatore M1 e gli standard evolutivi individuati per ogni classe? Motivare la risposta.

Si ritiene che per quanto riguarda la classe E l'obiettivo del 10% sia troppo elevato e quindi difficilmente realizzabile oltre che per l'eventuale entità di investimenti richiesti anche per le tempistiche troppo brevi (nel caso in cui ad esempio il livello fosse 65 si dovrebbe arrivare a 55 in 2 anni). Viceversa l'obiettivo della classe B (da 20 a 10 con riduzione dell'1%) risulta realizzabile in 69 anni. Si sottolinea che il raggiungimento della classe A dell'M1 potrebbe essere alternativamente conseguito nel caso di un livello di perdite totali oggettivamente basso (p.e. <15-20%), fattispecie possibile per bacini di utenza concentrati.

Q11. Si condividono la definizione delle grandezze sottese e la procedura di calcolo sinteticamente illustrate nel Box 1 per il macro-indicatore M1?

Si rimanda a quanto osservato allo spunto per la consultazione Q9.

Q12. Si condivide l'individuazione di soglie minime di misura per i volumi utilizzati nel calcolo delle perdite idriche? Si ritengono congrue le soglie individuate? Motivare la risposta.

Si condivide l'individuazione di soglie minime di misura per i volumi utilizzati nel calcolo delle perdite idriche e si ritengono congrue le soglie individuate. Non è chiaro però cosa si intende quando viene esplicitato l'intendimento da parte dell'Autorità di valutare favorevolmente casi in cui l'attività di misura risulti adeguatamente sviluppata (ad esempio se il mancato raggiungimento delle soglie individuate possa precludere l'accesso al sistema di premialità).

Q13. Si condivide l'introduzione di un ulteriore parametro, relativo all'incidenza delle perdite totali di rete, per la valutazione dello stato di conservazione della risorsa o si ritiene preferibile separare le diverse fasi della filiera? Motivare la risposta.

Si condivide l'introduzione di un ulteriore parametro relativo all'incidenza delle perdite totali.

M2 – interruzioni del servizio

Q14. Si ritengono congrue le classi, come modificate rispetto al precedente DCO, individuate per il macro-indicatore M2 e gli standard evolutivi individuati per ogni classe? Motivare la risposta.

Si ritengono congrue le classi individuate.

Q15. Si condivide l'orientamento, nel caso di utenze condominiali, di pesare la durata delle interruzioni sulle singole unità immobiliari sottese ad ogni utente finale? Motivare la risposta.

Si condivide tale orientamento.

Q16. Si condivide l'ipotesi di non considerare per il calcolo del macro-indicatore M2 le interruzioni di durata inferiore a una certa soglia? Si concorda con una durata limite pari a 1 ora? Motivare la risposta.

Si condivide tale ipotesi.

Q17. Si condividono la definizione delle grandezze sottese e la procedura di calcolo sinteticamente illustrate nel Box 2 per il macro-indicatore M2? Motivare la risposta, eventualmente illustrando proposte integrative.

Si ritiene opportuno che vengano registrate anche le interruzioni di durata inferiore ad un'ora. Inoltre per quanto riguarda l'interruzione come momento di inizio potrebbe essere preso in considerazione il momento in cui questa viene rilevata oppure, nel caso in cui non vi siano altre fonti per rilevarla, da quando viene segnalata da parte dell'utenza.

M3 - qualità dell'acqua erogata

Q18. Si condividono le classi individuate per il macro-indicatore M3, declinato nelle tre forme espresse come M3a, M3b e M3c e gli standard evolutivi individuati per ogni classe? Motivare la risposta.

Si ritiene che il valore $M3a=0$ per la delimitazione delle classi sia troppo stringente. Si ritiene opportuno inserire un valore soglia seppur molto basso, ad esempio $M3a < 0,001\%$ e al contempo aumentare quello delle classi inferiori p.e. $M3a > 0,01\%$ per la classe F, e proporzionalmente nelle intermedie, per evitare che per eventi anche poco significativi un gestore possa passare facilmente da una classe all'altra senza che ciò fornisca indicazioni effettive su un percorso che viceversa deve essere strutturale.

Inoltre, si porta all'attenzione dell'Autorità il fatto che sarebbe opportuno trovare una modalità per inserire la possibilità di rianalizzare il campione considerato.

Q19. Si condivide l'ipotesi di includere, nel conteggio delle non conformità dei campioni prelevati nell'ambito dei controlli interni, i parametri indicatori individuati nella Parte C dell'Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i.? Motivare la risposta.

Non si condivide tale ipotesi dal momento che possono essere gestiti in maniera differente nei singoli territori. Eventualmente la non conformità dei parametri indicatori potrebbe essere considerata come ulteriore indicatore aggiuntivo da monitorare, ma non come macro-indicatore. Si sottolinea inoltre che nell'incertezza del numero di campioni che ogni gestore deve effettuare per legge si potrebbe indurre il paradosso di una riduzione di controlli sui parametri indicatori.

M4 – adeguatezza del sistema fognario

Q20. Si condivide la proposta di tener conto nel macro-indicatore "Adeguatezza del sistema fognario", sia di elementi relativi alla frequenza degli allagamenti e/o sversamenti da fognatura, sia elementi di adeguatezza degli scaricatori di piena non esclusivamente di carattere normativo? Si ritengono congrue le classi individuate e gli obiettivi di miglioramento? Motivare la risposta.

Per quanto riguarda l'adeguatezza del sistema fognario sarebbe opportuno individuare un indicatore che permetta di tenere in considerazione due fenomeni distinti: allagamenti (che in caso di precipitazioni abbondanti fanno sì che l'infrastruttura non sia in grado di ricevere o

per il sottodimensionamento della stessa oppure per la mancata manutenzione e pulizia dei fognoli e delle caditoie) e gli sversamenti.

Relativamente a quanto previsto all'intero del box 4 non si ritiene corretta l'indicazione relativa alla richiesta di intervento da parte del gestore medesimo. Si ritiene poi che per l'indicatore M4a debba essere prevista una sorta di franchigia, mentre che per l'indicatore M4c non sia corretto prendere il massimo come specificato nella formula.

Si propone di inserire un macro-indicatore (o in subordine un indicatore generale) che individui la percentuale di agglomerati maggiori di 2.000 ae (10.000 per acque marino costiere) con copertura fognaria, in classe A, pari al 98% del carico generato dall'agglomerato. Per esempio nella classe A il totale degli agglomerati hanno almeno il 98% di copertura fognaria, nella classe B il totale degli agglomerati hanno fra il 95 e il 98% ecc...

Q21. Si ritiene opportuna la considerazione dell'indicatore rotture annue di fognatura per chilometro di rete al fine di elaborare una visione più complessiva dell'adeguatezza del sistema fognario?

Si ritiene opportuno l'indicatore proposto, anche se sarebbe necessario fornire una definizione di rottura, oltre ad una più dettagliata indicazione di quanto previsto all'art. 4.53.

Altro aspetto da prendere in considerazione è che non sempre le rotture generano un disservizio. Si propone quindi all'Autorità di valutare come indicatore alternativo quello relativo al numero di interventi effettuati.

Infine, si porta all'attenzione dell'Autorità il fatto che gli allagamenti di solito non avvengono per una rottura, ma per il fatto che la fognatura non riesce a ricevere perché i fognoli o le caditoie non sono stati adeguatamente puliti o mantenuti (attività che spesso possono essere in capo ai Comuni).

M5 – smaltimento fanghi

Q22. Si ritengono appropriate le classi proposte e congrui i rispettivi obiettivi differenziati, individuati per il macro-indicatore M5, al fine di conseguire un target di percentuale di smaltimento in discarica a livello nazionale, maggiormente in linea con la media dei Paesi europei? Si condivide, in particolare, l'articolazione in tre classi, in luogo di due, e l'individuazione di un obiettivo di miglioramento per la classe intermedia, differenziato in funzione del tenore di sostanza secca?

Non appare coerente utilizzare come macro-indicatore i fanghi smaltiti in discarica in quanto a seconda della normativa regionale, o delle politiche locali di smaltimento dei rifiuti, si può verificare l'impossibilità di effettuare conferimenti in agricoltura ed essere costretti per mancanza di impianti sul territorio a smaltire in discarica. Si ritiene dunque necessario andare a scegliere un diverso macro-indicatore (non su richiesta dell'EGA come proposto) magari sulla percentuale del carico depurato. Potrebbe essere utile individuare un macro-indicatore (o in subordine un indicatore generale) che individui la percentuale di agglomerati maggiori di 2.000 ae (10.000 per acque marino costiere) con un servizio di depurazione almeno secondario (eventualmente conforme per aree sensibili) con copertura in classe A, pari al 99% del carico collettato dell'agglomerato. Per esempio quindi nella classe A il totale degli agglomerati hanno almeno il 99% di copertura depurativa del carico collettato, nella classe B il totale degli agglomerati hanno almeno fra il 96 e il 99% di copertura depurativa del carico, ecc...

Q23. Si condividono la definizione delle grandezze sottese e la procedura di calcolo sinteticamente illustrate nel Box 5 per il macro-indicatore M5? In particolare, si rilevano eventuali criticità in termini di calcolo e/o di univocità nel criterio di determinazione di tale macro-indicatore e/o di affidabilità e verificabilità delle grandezze sottese?

Oltre alle problematiche evidenziate nel precedente spunto per la consultazione si sottolinea la delicatezza del tema anche in relazione agli stoccaggi fanghi (D13-D14) che possono in realtà avere la discarica come destinazione finale effettiva.

Q24. Si condivide l'orientamento di valutare le eventuali istanze di deroga al raggiungimento del target previsto, vincolando il gestore al contestuale miglioramento di un ulteriore indicatore output-based di natura ambientale? In particolare, si condivide la proposta di utilizzare l'indicatore di misura dell'impronta di carbonio complessivamente associata al servizio di depurazione? Si ritiene opportuno proporre indicatori ulteriori e/o alternativi a supporto della valutazione dell'istanza di deroga al raggiungimento dell'obiettivo per il macroindicatore M5? Motivare la risposta.

Non vi sono osservazioni in merito.

M6 – qualità dell'acqua depurata

Q25. Si condivide la proposta di implementare, già nella prima fase di applicazione della RQTI, in aggiunta o in alternativa al macro-indicatore M5, il macro-indicatore M6 relativo alla "qualità dell'acqua depurata"? Motivare la risposta.

Premesso che gli indicatori M5 e M6 analizzano due aspetti diversi degli impianti di depurazione (il primo la linea fanghi, il secondo la linea acque), relativamente all'indicatore M5 si fa presente, come già sottolineato in occasione del precedente DCO, che è fortemente influenzato dalla normativa locale. Inoltre in merito all'indicatore M6 si sollevano delle perplessità in quanto potrebbero essere avvantaggiati i casi di assenza del processo di depurazione rispetto a quelli in cui è presente e magari si verificano talvolta sforamenti in alcuni parametri.

Agli articoli 4.77 e 4.79 si specifica che si farà riferimento alle tabelle 1 e 2 dell'allegato 5 Parte III del Decreto Ambientale, trascurando invece la tabella 3. I limiti da tenere in considerazione per la valutazione di questo standard invece devono essere quelli da autorizzazione allo scarico, quali che siano stati formulati in quella sede. Perché è nell'atto autorizzativo che si valuta la situazione specifica di ciascun impianto e anche del corpo idrico nel quale avviene lo scarico. E quelli sono i limiti che devono essere rispettati, inclusa la tabella 3 se così prevede l'autorizzazione. Eventualmente per tenere conto di eventuali scarichi industriali abusivi o comunque di situazioni anomale si potrà prevedere una franchigia al superamento dei limiti di tabella 3.

Q26. Con riferimento all'indicatore M6, si condivide l'orientamento di riportare la "qualità dell'acqua depurata" al tasso di non conformità dei campioni, in luogo della percentuale dei singoli parametri risultati con conformi? Motivare la risposta.

Non vi sono osservazioni in merito.

Q27. Si ritengono appropriate le classi proposte e congrui i rispettivi obiettivi differenziati? Si condivide, in particolare, l'articolazione in classi per la definizione dei relativi standard? Motivare la risposta.

Non vi sono osservazioni in merito.

Q28. Si condividono la definizione delle grandezze sottese e la procedura di calcolo sinteticamente illustrate nel Box 6 per il macro-indicatore M6?

Non vi sono osservazioni in merito.

Q29. Si condivide l'orientamento dell'Autorità di impiegare ulteriori indicatori per l'attribuzione del ranking di posizionamento relativo, nell'ambito della medesima classe di appartenenza per il macro-indicatore M6?

Non vi sono osservazioni in merito.

Obblighi di monitoraggio, tenuta dei registri e comunicazione

Q30. Si condividono gli orientamenti in merito ai nuovi indicatori previsti per il monitoraggio nel breve periodo? Motivare la risposta.

In merito agli indicatori relativi al sovrasfruttamento delle fonti non è chiaro se il denominatore presume che il gestore sappia il volume di concessione totale per tutti gli usi, oppure debba essere considerato il rapporto tra quanto prelevato dal gestore e quanto a lui concesso. Il primo caso non è calcolabile dal gestore, il secondo potrebbe non fornire nessuna informazione rilevante in quanto la storicità del dato concesso spesso non è coerente con il bilancio idrico effettivo.

Q31. Si condividono gli orientamenti in merito alla predisposizione di registri delle grandezze sottese agli standard specifici ed ai macro-indicatori nonché le modalità di rilevazione previste? Si condivide in particolare la predisposizione di un registro unico per gli standard S1, S2, S3 ed il macro-indicatore M2? Motivare la risposta.

Si ritiene che il tempo necessario per produrre dei registri strutturati omogeneamente per tutti i gestori ed EGA che ne cureranno la verifica non sia sufficiente (dal 1 gennaio inizia il monitoraggio per tutti gli indicatori). Se il manuale tecnico arriverà successivamente si rischia che le interpretazioni dei dati possano essere in una prima fase poco attendibili. Si ritiene necessario che sia definito un meccanismo di penalizzazione per la mancata o parziale comunicazione dei dati, inclusa la qualità del dato laddove da verifiche non risultasse corretto. Si auspica che nell'evoluzione del sistema della qualità tecnica siano inseriti obblighi per il gestore di dotarsi nel tempo di strumenti necessari per rendere oggettivi i dati forniti quali dati e infrastrutture georeferenziate (GIS) e modelli delle reti e che tali strumenti permettano un trasferimento di informazioni anche agli EGA in formati open o simili. Sarebbe opportuno esplicitare l'obbligo a fornire i registri agli EGA e non solo i semplici report sintetici.

Q32. Si condivide il contenuto minimo dei report sintetici da trasmettere all'Autorità previsti per standard specifici e macro-indicatori? Motivare la risposta.

In merito alle cause degli eventi si elencano le seguenti casistiche: forza maggiore, responsabilità di terzi, altro. Si ritiene che questa ultima voce "altro" debba essere maggiormente dettagliata poiché si tratta della casistica più interessante in quanto ipoteticamente legata ad una responsabilità del gestore. Dovrebbe essere quindi descritta più approfonditamente eventualmente individuando dei sottogruppi.

Q33. Si ritiene adeguata la tempistica prospettata per gli obblighi di comunicazione all'Autorità ed agli utenti? Motivare la risposta.

Relativamente agli standard generali, non è chiaro quanto riportato all'art. 5.27 ed in particolare la durata del primo periodo e le attività che dovranno essere implementata in tale arco temporale. In particolare ci si limita solo alla raccolta dei dati senza nessun risvolto in tema di penali-premi (poiché analizzando l'art. 6.14 sembrerebbe che tale sistema debba parta già dal biennio 2018-2019) e non è chiaro se e come l'attività di registrazione debba essere o meno seguita da quella di comunicazione. Dovrebbe inoltre essere chiarita l'eventuale penalizzazione legata alla non compilazione o alla non veridicità dei dati forniti nei registri.

Eventuali maggiori oneri, premi e penalità

Q34. Si condividono le modalità di riconoscimento di costi aggiuntivi, relativamente ad aspetti riconducibili all'adeguamento degli standard di qualità tecnica del servizio? Motivare la risposta.

In merito agli $Opex_{QT}$ sarebbe opportuno prevedere sin da ora la verifica a consuntivo dei costi effettivamente sostenuti dal gestore in sede di revisione tariffaria. Si ritiene opportuno che siano maggiormente dettagliati gli effettivi costi da riconoscere.

Q35. Si condividono i criteri prospettati relativamente alla valutazione dello stato dei servizi e delle variazioni delle prestazioni? Motivare la risposta.

Non vi sono osservazioni in merito.

Q36. Quali ulteriori elementi si possono ritenere utili al fine di promuovere un confronto tra operatori maggiormente significativo?

Si ritiene che il manuale tecnico sia l'elemento fondamentale per promuovere un confronto tra operatori significativo.

Q37. Si condividono i criteri illustrati per l'attribuzione di premi e di penalità? Motivare la risposta.

Sarebbero necessarie ulteriori informazioni per poter fornire indicazioni in merito.

Q38. Quali ulteriori metodi di analisi multi criterio si ritengono impiegabili per l'attribuzione di punteggi ai fini dell'attuazione del meccanismo incentivante premi/penalità?

Non vi sono osservazioni in merito.

Q39. Si condividono gli orientamenti in merito alle tempistiche di determinazione di premi/penalità? Motivare la risposta.

Non è chiaro come poter considerare insieme gli anni 2018 e 2019, dal momento che il monitoraggio risulta su base annuale, mentre le valutazioni risultano essere su base biennale. Questa ultima sarebbe più opportuno fosse su base quadriennale, in modo tale che possa coincidere con la fase di determinazione tariffaria all'inizio del nuovo periodo regolatorio.

Q40. Si condivide l'ipotesi di attivare la componente tariffaria UI2 per la copertura delle premialità? Motivare la risposta.

Si pone all'attenzione dell'Autorità di valutare attentamente il sistema di perequazione territoriale che creerà questo tipo di impostazione.